



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del Giudice  
dott.ssa \_\_\_\_\_, ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nelle cause civili riunite numero rg. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ e avente ad  
oggetto: pagamento indennizzo assicurativo e vertente:

TRA

\_\_\_\_\_ nato ad  
*Codice Fiscale* \_\_\_\_\_  
Aversa (CE) il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato in Napoli alla \_\_\_\_\_  
presso lo studio *dell'Avv.* \_\_\_\_\_ *Codice Fiscale* \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in  
atti

**ATTORE nel giudizio**  
**CONVENUTO nel giudizio**  
e

\_\_\_\_\_, **società con sede al**  
**c.a.p.** \_\_\_\_\_ **- Milano- PIVA** \_\_\_\_\_), in persona del procuratore speciale  
\_\_\_\_\_, rapp.ta e difesa, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto  
di citazione notificato dall'Avv. Francesco Napolitano, del foro di Napoli, C.F.  
NPLFNC65H14F839F, con studio in Napoli, al Viale Augusto 162 insieme  
elett.te domiciliati in Caivano, presso lo studio dell'Avv. \_\_\_\_\_

**CONVENUTA nel giudizio**  
**ATTORE nel giudizio**

**CONCLUSIONI:** come da note di trattazione scritta.

#### RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio ,  
premessi di aver stipulato con la . contratto di mutuo  
ipotecario con CAP in forza del quale gli è stata erogata la somma di €  
50.000,00, con previsione (art. 4 contratto) di garanzia a mezzo di due  
immobili di sua proprietà ubicati in  
esponendo che in adempimento a quanto prescritto dall'art. 6 (Assicurazioni)  
del contratto di mutuo (*“gli immobili costituiti in garanzia devono essere  
assicurati contro i danni derivanti da incendio, caduta di fulmini, scoppio o  
esplosione per un valore non inferiore a € 163.000,00 presso Compagnia  
gradita all'istituto mutuante dalla data dell'erogazione del mutuo fino  
all'estinzione completa del mutuo medesimo”*) veniva stipulata con la .

polizza assicurativa con efficacia dal 04.04.2013 e scadenza al 03.04.2038  
con la quale, in relazione a detti cespiti e per le somme richieste, viene  
prestata copertura (senza franchigia) per danni da incendio, caduta fulmini,  
esplosione, scoppio e ricorso terzi; che in data in una delle due  
unità immobiliare garantite, e precisamente quella articolata su due livelli  
(catasto fabbricati del Comune di

) si era sviluppato un  
incendio di vaste proporzioni che l'ha danneggiata gravemente, in uno al  
suo contenuto praticamente distrutto; che ai sensi dell'art. 37 delle  
condizioni generali iniziava la procedura di liquidazione del danno a mezzo  
perizia contrattuale e il terzo perito veniva nominato dal Tribunale di Napoli  
nord stante il disaccordo delle parti; che il collegio peritale stimava il danno  
subito dall'assicurato per l'incendio nella misura di € 86.524,00 quale spesa  
di ricostruzione/riparazione ed € 52.142,00 quale spesa per demolizione,  
sgombero e trasporto a rifiuto dei residuati del sinistro; che con  
raccomandata PEC del veniva inoltrata formale diffida  
all'assicuratore per sollecitare il pagamento dell'indennizzo dovuto ma la

, società del Gruppo Cattolica, non adempiva alla sua obbligazione contrattuale di corresponsione del quantum dovuto entro il perentorio termine di cui all'art. 42 (Pagamento dell'indennizzo) delle condizioni contrattuali non oltre il quale è tenuta a pagare; che solo in data la società assicuratrice, a mezzo PEC a firma dell'avv. *Francesco Napolitano*, esternava le motivazioni che, a suo dire, determinerebbero l'inoperatività della polizza interessata.

Pertanto, l'istante conveniva in giudizio l'assicurazione formulando le seguenti conclusioni: *1) dichiarata la inadempienza contrattuale della nonché la piena operatività della polizza invocata e conseguente indennizzabilità dell'importo liquidato a mezzo perizia contrattuale e reclamato, condannarla, per l'effetto, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di € 99.502,60, oltre gli interessi come per legge ex art. 1284 c. I<sup>a</sup> dalla data dell'evento e c. IV<sup>a</sup> a decorrere dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo; 2) condannare altresì la convenuta alla refusione delle spese diritti ed onorario del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore quale anticipatario ex art. 93 c.p.c..*

Nel costituirsi in giudizio, . eccepiva la nullità dell'atto introduttivo e, nel merito, l'infondatezza della pretesa deducendo la perdita del diritto all'indennizzo in quanto l'unità immobiliare oggetto dell'incendio non era dimora abituale del contraente, nonché l'esagerazione dolosa del danno e l'inoperatività della garanzia per gli eventi conseguiti a correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici; in via gradata chiedeva contenersi l'indennizzo nei limiti del massimale con applicazione di franchigie e scoperti.

Al presente giudizio è stato riunito per connessione oggettiva e soggettiva il giudizio RG finalizzato all' accertamento dell'inesistenza del diritto all'indennizzo per il sinistro del vantato nei confronti della ]

In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. per asserita incertezza e genericità del "petitum" e della "causa petendi", tenuto conto che l'atto introduttivo contiene sia un'adeguata descrizione delle circostanze fattuali rilevanti sia una specifica indicazione delle voci risarcitorie richieste ponendo così il convenuto nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese; pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto – di esplicitare tutte le proprie difese nel merito.

Nel merito, la domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo è infondata e va rigettata.

Risulta, indubbiamente, assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata, quella relativa alla perdita del diritto all'indennizzo per dichiarazioni false e reticenti rese dall'assicurato al momento della stipula del contratto assicurativo.

Orbene, l'assicurazione convenuta ha eccepito ai sensi dell'art 1892 c.c. che il contraente rendendo in sede di stipula della polizza assicurativa dichiarazioni false e reticenti relative al carattere non abituale della dimora e alle effettive condizioni dell'immobile, ha impedito all'assicuratore di identificare la vera entità del rischio garantito, inducendolo in errore su un presupposto essenziale del consenso.

Ebbene, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'azione di annullamento del contratto di assicurazione prevista dall'articolo 1892 del c.c. richiede il simultaneo concorso dei seguenti elementi: che la dichiarazione sia inesatta o reticente; che l'inesattezza o la reticenza siano state rilevanti ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore; che l'assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave. Pertanto, ai fini dell'annullamento del contratto non è sufficiente qualsiasi inesattezza o reticenza dell'assicurato, ma occorre che le dichiarazioni non veritiere o la reticenza abbiano avuto un'effettiva influenza sul rischio assicurato così da

incidere sul consenso dell'assicuratore. Il dolo dell'assicurato, il quale rappresenti un rischio diverso da quello reale mediante dichiarazioni inesatte o reticenti, non richiede veri e propri artifici; è sufficiente, invece, la coscienza e la volontà di dire il falso o di tacere il vero nel rendere una dichiarazione che, essendo idonea ad alterare la coincidenza tra rischio rappresentato e rischio reale, impedisce all'assicuratore di identificare la vera entità del rischio garantito, inducendolo in errore su un presupposto essenziale del consenso. Il dolo e la colpa grave dell'assicurato implicano che esso non solo sia a conoscenza delle circostanze taciute o inesattamente espresse, ma che sia inoltre consapevole del loro valore determinante sul consenso dell'assicuratore. L'onere di provare gli elementi dell'azione di annullamento fa carico all'assicuratore, il quale è, pertanto, tenuto a dimostrare anche la consapevolezza, da parte dell'assicurato, del valore determinante della dichiarazione inesatta o reticente sul proprio consenso e vi può adempiere con ogni mezzo, non escluse le presunzioni (1

L'onere imposto dall'art. 1892, cod. civ., all'assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio (1

Invero, l'abitazione sita in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_, veniva assicurata per il rischio incendio quale "abitazione primaria" del contraente.

Tuttavia, dalle risultanze in atti (oltre che dalle dichiarazioni rese dall'assicurato ai Carabinieri di \_\_\_\_\_) l'attore aveva eletto la propria residenza in via \_\_\_\_\_ ed in ogni caso non aveva la dimora abituale nell'immobile assicurato che utilizzava come ritrovo conviviale e deposito di attrezzi da lavoro.

In proposito, non può condividersi quanto sostenuto da parte attrice in ordine al significato da attribuire al termine "abitazione primaria" da intendersi come "prima casa di proprietà" trattandosi di polizza collegata al mutuo, piuttosto che come dimora abituale.

Invero, l'abitazione primaria - ai fini fiscali oltre che nel linguaggio assicurativo - indica l'unità immobiliare in cui il soggetto e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.

Nella specie, in considerazione della natura della dichiarazione resa (ricadente sulla abitualità della dimora) deve ritenersi sussistente la coscienza dell'inesattezza, unitamente alla volontarietà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente, inducendo in tal modo l'assicuratore a prestare un consenso che non avrebbe altrimenti prestato o che avrebbe formulato a condizioni molto diverse da quelle in realtà pattuite. Invero, la circostanza che l'immobile non fosse dimora abituale ovvero fosse addirittura disabitato (o utilizzato saltuariamente), in quanto incidente sul rischio assicurato - ha indubbiamente avuto effetto determinante sulla prestazione del consenso da parte dell'assicuratore.

Ciò in quanto, la presenza di persone nell'appartamento consente una vigilanza e una possibilità di reazione immediata di fronte a improvvisi focolai che ovviamente non possono essere esercitati nel caso di immobili disabitati (cfr. in tal senso anche \_\_\_\_\_

)".

Neppure appare fondata l'eccezione di decadenza dalla facoltà di sollevare contestazioni alla perizia contrattuale decorso il termine di 30 giorni per il pagamento dell'indennizzo previsto nell'art 42 delle condizioni di polizza.

Ed invero, l'art 42 delle condizioni di polizza prevede che *“La Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo stesso”*.

Le richiamate condizioni generali di assicurazioni prevedono che l'assicurazione è tenuta al pagamento nel termine di 30 giorni dal raggiungimento dell'accordo che nella specie non è stato raggiunto (posto che anche in sede di perizia contrattuale il perito della compagnia aveva manifestato disaccordo alle conclusioni del terzo perito e del perito dell'assicurato) e non dalla conclusione della perizia contrattuale.

Invero, i precedenti di merito e legittimità richiamati dall'attore a sostegno dell'eccezione di decadenza avevano ad oggetto clausole di condizioni generali di assicurazione dal tenore diverso e più specifico, che imponevano all'assicurazione espressamente di effettuare il pagamento dell'indennizzo oppure di proporre opposizione nel termine di 30 giorni una volta verificata l'operatività delle garanzie e valutato il danno, senza richiamare il raggiungimento di un accordo.

Quanto al governo delle spese di giudizio, le peculiarità della vicenda esaminata, giustificano, ad avviso del Tribunale, l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

In merito alle spese processuali, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe

gravi ed eccezionali ragioni”)

PQM

Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero rg.                      e                      , ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- a) Rigetta la domanda di pagamento dell'indennizzo;
- b) Compensa le spese di giudizio.

Aversa,

Il Giudice

dott. ssa